



COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

Provincia di Salerno
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni
Patrimonio U.N.E.S.C.O.



Originale/ Copia

Prot. 5310 del L-5 AGO 2023

P. IVA 00891180655
Cod. Fisc. 84001770654

tel. 0974 981113
fax 0974 98 13 93
PEC protocollo.roccagloriosa@asmepec.it

La GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 50 del 24. 07. 2023

OGGETTO RIDETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore 10.10 nella sala delle adunanze si è sentita e riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei Sigg.:

		PRESENTE	ASSENTE
Ing. Roberto Cavalieri	Sindaco	X	
On.le. Attilio Pierro	Vicesindaco	X	
Sig. Vincenzo Petraglia	Assessore		1
TOTALE		2	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, avv. **Sozzo Salvatore**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ing. **Roberto Cavalieri**, Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

-premesse lo svolgimento delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023;

-premesse in fatti e circostanze amministrative deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 29.05.2023, recante comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale e del vicesindaco;

-premesse altresì deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 23.06.2023 recante nomina del presidente del consiglio comunale;

CONSIDERATO IN DIRITTO

-Che l'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 reca la disciplina dell'indennità di funzione da attribuire agli **amministratori degli enti locali**; in particolare, l'art. 82, **comma 8**, TUEL stabilisce che le indennità di funzione del sindaco e dei componenti della Giunta comunale sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei parametri ivi indicati; e che **"tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa"**; ciò unitamente ad **art 81 del tuel** in tema e disciplina giuslavoristica ed amministrativa dell'istituto della aspettativa del lavoratore, nominato amministratore, rispetto al suo datore di lavoro,

-che il **regolamento** in parola, ancora oggi vigente, è stato adottato con **d.m. del 4 aprile 2000, n. 119**: il comma 11 dello stesso art. 82 prevedeva, nella sua originaria formulazione, che le indennità di funzione e i gettoni di presenza potessero essere aumentati o diminuiti, per i rispettivi componenti, con **delibera di giunta** o di consiglio, purché ricorressero le condizioni indicate nello stesso comma e, comunque, all'interno dei parametri indicati nel decreto ministeriale;

-che su tale impianto normativo è intervenuto successivamente l'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale ha disposto che, per *"esigenze di coordinamento della finanza pubblica"*, sono rideterminate *«in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005»*

-che in seguito l'art. 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è quindi intervenuto sull'art. 82, comma 11, dello stesso TUEL (già in precedenza modificato dall'art. 2, comma 25, lett. d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244), eliminando ogni possibilità di incremento di indennità di funzione e gettoni di presenza rispetto alla misura determinata ai sensi del richiamato comma 8 dello stesso articolo ovvero mediante decreto ministeriale.

-che in seguito l'art. 5, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha poi previsto un'ulteriore rideterminazione in diminuzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per un periodo non inferiore ai 3 anni e in una misura variabile in ragione della dimensione demografiche dell'ente, rinviandone, tuttavia, l'attuazione ad un decreto ministeriale tutt'ora in attesa di emanazione, **con conseguente mancata operatività, di fatto, della stessa norma** (in argomento cfr., da ultimo, Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 26/2020/PAR).

-che al seguito rilevano anche le previsioni di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, nel disporre modifiche al numero dei consiglieri comunali ed al numero massimo degli assessori (comma 135), hanno contestualmente fissato, in relazione ai relativi oneri, un principio di invarianza della spesa pubblica (comma 136), formulato nei seguenti termini *"I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico"*;

-che su tale quadro normativo è intervenuto, da ultimo, l'art. **57-quater, comma 1, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)** che ha inserito un comma

8 bis all'interno dell'art. 82 TUEL in forza del quale *“la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;

RILEVATO E PRESO ATTO allo stato di Sentenza Corte Conti Lombardia N. 67/ Maggio 2020 circa l'automatica operatività o meno dell'incremento previsto dal comma 8 bis **ovvero la necessità di apposita delibera dell'ente; per cui** sebbene la norma di cui al citato art. 57-*quater* sia rubricata sotto il titolo *“Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia”*, l'articolazione delle nuove previsioni normative depone nel senso che l'incremento di cui al comma 8 bis **non operi ex lege**, ma postuli **l'espressione di una scelta decisionale/ discrezionale rimessa all'ente**, con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo; difatti, la formulazione della norma, che non quantifica la misura esatta dell'incremento, ma ne fissa un tetto massimo *“nell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*, induce a ritenere indispensabile una previa delibera del comune di individuazione dell'entità dell'aumento da accordare e delle risorse all'uopo necessarie;

CONSIDERATO che il comma 2 della norma in discorso che - nella misura in cui stabilisce, *“a titolo di concorso”* alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (ripartito, tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) - implicitamente suppone la necessità di apposita statuizione in tal senso da parte dell'ente interessato in sede di determinazione dell'indennità di funzione nei limiti sopra indicati;

CONSIDERATO altresì che e per quanto attiene e ne derivi un problema di coordinamento tra l'applicazione dell'aumento dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, introdotta dal succitato comma 8 bis, con il principio di invarianza di spesa di cui al menzionato comma 136 della legge n. 56/2014; già in merito e sul punto come noto, sull'ambito operativo di detto principio, si è pronunciata la Sezione delle autonomie di questa Corte con la deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG laddove - nell'esprimere un'esigenza di valutazione differenziata tra oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione di sindaco e assessori e oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori locali, per loro natura variabili (gettoni di presenza dei consiglieri di cui all'art. 82 del TUEL, rimborsi delle spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali) - ha affermato che l'indennità di funzione del sindaco e degli amministratori **è da ritenersi “sottratta alla disposizione di cui al comma 136 finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa”**;

RIBADITO che il **comma 8 bis** più volte richiamato reca, infatti, uno specifico meccanismo di adeguamento dell'indennità sindacale dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per la cui implementazione si prevede, come accennato, apposito contributo statale a titolo di concorso dei maggiori oneri a carico dei bilanci dei singoli comuni; detta norma, se da un lato valorizza l'autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell'aumento, dall'altro, nell'implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell'ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, **all'atto della determinazione del quantum dell'incremento**, una complessiva valutazione sulla misura dell'aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto;

CONSIDERATO che secondo Sezione Lombardia ha già affermato (cfr. deliberazione n. 7/2017/PAR, richiamata anche dalle successive delibere n. 382/2017/PAR, n. 337/2018/PAR e n. 297/2019/PAR) **che l'ente locale può “determinare l'indennità di funzione degli amministratori nella misura astrattamente prevista dalla norme vigenti”**: tale interpretazione è stata, poi, più volte accolta dalle Sezioni regionali di controllo (cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 428/2018/PAR e, da ultimo, Sezione regionale controllo Abruzzo, deliberazione n. 113/2019/PAR, ove si afferma che *“le predette indennità possono essere determinate dall'Amministrazione comunale nel limite della misura teorica massima legale definita dal DM n. 119/2000, in ragione della dimensione demografica dell'ente, fermo restando l'abbattimento percentuale previsto dall'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*).

CONSIDERATO che il riferito Collegio osserva come la norma sia chiaramente formulata con riguardo ai **soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti**, in linea con la *ratio* di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative negli enti di ridotte dimensioni demografiche e stimolare l'esercizio di tale *munus publicum* nelle situazioni di particolare gravosità del ruolo e delle responsabilità del sindaco, come nel caso di enti di limitate disponibilità finanziarie ed organizzative; in questo senso si ravvisa, alla base della norma, lo scopo di rendere effettivi i principi costituzionali di garanzia dell'accesso dei cittadini alle funzioni pubbliche; dunque nel senso che il comma 8 *bis* ha un ambito di applicazione soggettivo specificamente limitato ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti;

CONSIDERATO che d'altra parte la formulazione del comma 8 *bis*, lungi dal prevedere un'estensione dell'incremento in questione, lascia fermo l'impianto del comma 8, per effetto del quale la misura delle indennità degli amministratori è determinata dal più volte richiamato d.m. n. 119/2000 che all'art. 12 prevede come *"Le parametrizzazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione"*;

PREMESSO, VISTO E RINVIATO allo stato a recente innovazione normativa medio tempore intervenuta di cui ad **art. 57- quater, comma 1 del D.L n 124/ 2019, poi convertito in ex lege n. 157/ 19 dicembre 2019**; con cui e che **ha incrementato** la misura della indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, essa **fino al 85 per cento** della indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti;

RINVIATO quanto a definizione di precisa possibilità di applicazione dell'istituto in questione a parere **corte conti sez lombardia, n. 67/ 2020**, e che la stessa rideterminazione si applichi/a solo al sindaco;

RICHIAMATA attività amministrativa della conferenza stato -citta nella riunione del **23 giugno 2020** per quanto ha riguardato il concerto sul testo emanando di DM sostitutivo e/o integrativo in parte qua dell'istituto in questione rispetto al precedente noto **DM N. 119 / APRILE 2000**;

VISTO quindi sopravvenuto **D.M. INTERNO N.23 del /07/ 2020** di tabellare ed adeguamento a regime della fissazione delle indennità stabilite;

-Visto il chiaro disposto di **art. 1 commi 583-584 della legge 30 dicembre 2021 n. 234** che fissa l'incremento e determina l'indennità mensile dovuta per **Sindaco** per il 2023 e per il 2024; cui è dato rinviare;

-Visto il chiaro disposto di **art. 1 commi 585 della legge 30 dicembre 2021 n. 234** che fissa l'incremento e determina l'indennità mensile dovuta per il **vice Sindaco** per il 2023 e per il 2024; cui è dato rinviare;

-Visto il chiaro disposto di **art. 1 commi 585 della legge 30 dicembre 2021 n. 234** che fissa l'incremento e determina l'indennità mensile dovuta per **gli assessori** per il 2023 e per il 2024; cui è dato rinviare;

-Visto il chiaro disposto di **art. 1 commi 585 della legge 30 dicembre 2021 n. 234** che fissa l'incremento e determina l'indennità mensile dovuta per il **presidente del consiglio comunale** per il 2023 e per il 2024; cui è dato rinviare;

RITENUTO IN CONCLUSIONE E SINTESI CHE I NUOVI IMPORTI DELL'INDENNITÀ MENSILE SARANNO PERTANTO EQUIPARATI, SIA PER I SINDACI DEI COMUNI FINO A MILLE ABITANTI CHE DA MILLEUNO FINO A TREMILA, IN MISURA PARI A

-indennità di 1.659,38 euro lordi per il 2021;

-INDENNITÀ TABELLARE FISSATA PER IL **SINDACO**/ nei comuni fino a tremila ab/ per l'anno **2023/ 2024** come per legge computata e fissata

-indennità tabellare fissata per il **vicesindaco** / nei comuni da mille a tremila ab/ indennità anno **2023 / 2024** come per legge computata e fissata;

-indennità fissate per l'**assessore**/ nei comuni da mille a tremila ab/ anno **2023-2024**/ come per legge computata e fissata;

-indennità fissata per il **presidente del consiglio comunale** / per l'anno **2023-2024** / per i comuni da mille a tremila ab/ come per legge computata e fissata.

Vista le note pervenute agli atti ed a protocollo e rinviato alle stesse per cui e da cui risulta

-IL SINDACO ha dichiarato di non avvalersi della possibilità di aspettativa verso il suo datore di lavoro;

-IL VICESINDACO ha dichiarato di rinunciare alla indennità spettantegli per legge;

-L'ASSESSORE ha dichiarato di rinunciare alla metà della indennità spettantegli per legge;

-IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ha dichiarato di rinunciare alla metà della indennità spettantegli per legge;

per quanto sopra premesso in fatto, considerato in diritto, ritenuto in amministrazione:

RITENUTO, valutato e soppesato in conformità a legge, ed in esercizio di discrezionalità consentita di rideterminare come segue Le indennità di carica/ funzione a favore degli amministratori in questo comune;

Preso atto dei pareri resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 -1° comma del D.Lgs. 267/2000 .

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge: **FAVOREVOLI 2**

DELIBERA

1- DI AVVALERSI ALLO STATO DELLA POSSIBILITÀ DI RIFORMA IN DIMINUZIONE DELLE PREDETTE INDENNITÀ, E PERTANTO DI RIDETERMINARE COME SEGUE LE INDENNITÀ DOVUTE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN QUESTO ENTE.

2- DI RIDETERMINARE, A VALERE PER IL SEGUITO ED A REGIME SULL'ANNO ED ESERCIZIO FINANZIARIO PLURIENNALE 2023-2024 LE DOVUTE INDENNITÀ COSÌ COME SEGUE:

- SINDACO - INDENNITÀ LORDA MENSILE dovuta nella misura di $\frac{1}{2}$ **del tabellare fissato per legge;**

-VICE SINDACO - INDENNITÀ LORDA MENSILE non dovuta

-ASSESSORE - INDENNITÀ LORDA MENSILE; dovuta nella misura di $\frac{1}{2}$ **del tabellare fissato per legge;**

-PRESIDENTE del consiglio comunale dovuta nella misura di $\frac{1}{2}$ **del tabellare fissato per legge;**

3- DI FISSARE LE PREDETTE INDENNITÀ A FAR TEMPO DA GIUGNO 2023 FINO A DICEMBRE 2024.

4- Di comunicare l'adozione del presente deliberato ai Capigruppo Consiliare ai sensi dell'alt 125 del Decreto legislativo N. 267/2000.

5- Di rendere, con successiva e separata votazione ed all'unanimità, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art 134, comma 4, del Decreto legislativo N. 267/2000.

IL SINDACO
F.to ing.. Cavalieri Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sozzo Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

A T T E S T A

Che la presente Deliberazione
é affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art.124 comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Roccagloriosa,

5 AGO 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sozzo Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001;

A T T E S T A

La presente deliberazione é divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Roccagloriosa,

24/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sozzo Salvatore

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roccagloriosa,

5 AGO 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sozzo Salvatore

[Handwritten signature]